



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

www.anvag.it

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2011, proposto da L.A.C. Lega per l'abolizione della caccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l'avv. Antonella Costa in Parma, P.Le Borri 3;

contro

Comune di Colorno, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Gianluigi Bosi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

dell'ordinanza n. 12 in data 06.04.2011, con la quale il Comune di Colorno consente l'abbattimento delle nutrie su tutto il territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 d.lgs.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, l'associazione Lega per l'Abolizione della Caccia chiede l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 12/11 in data 06/04/2011, con la quale il comune di Colorno, al fine di contenere il numero delle nutrie presenti sul territorio nazionale, ne consente l'abbattimento.

L'amministrazione comunale di Colorno, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 15/06/2011 il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il Collegio, sulla base dei precedenti della Sezione (sent. n. 12/2010 in data 15/12/2009), deve osservare che il ricorso merita accoglimento, risultando fondato il primo mezzo d'impugnazione, con il quale l'associazione ricorrente rileva sostanzialmente la violazione dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, nonché l'incompetenza dell'amministrazione comunale di Colorno ad adottare provvedimenti in materia di contenimento del numero delle nutrie.

Nella specie, infatti, non sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 per l'adozione, da parte del Sindaco, di ordinanza "extra ordinem".

In primo luogo, l'amministrazione procedente non ha in alcun modo comprovato la sussistenza di un'emergenza, sotto il profilo sanitario, derivante dalle nutrie e, in secondo luogo, risulta vigente una specifica normativa di rango regionale in materia di controllo e contenimento della popolazione delle nutrie.

Tale ordinaria disciplina è contenuta, per la Regione Emilia – Romagna, nell’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, nell’art. 12 della L.R. n. 6 del 2000 e, ulteriormente, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 1995 (v. doc. n. 14 della ricorrente), ed essa, peraltro, attribuisce ogni competenza in materia di attuazione dei piani diretti al contenimento delle nutrie alle amministrazioni provinciali, con conseguente emergenza e fondatezza anche dell’ulteriore profilo di illegittimità dell’ordinanza impugnata, segnalato dalla ricorrente in riferimento all’incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in “subiecta materia”.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza sindacale impugnata.

Il carattere assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall’esaminare le ulteriori censure contenute nel ricorso.

Il Collegio nulla dispone sulle spese processuali, essendo, l’associazione ricorrente, stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta deliberazione della Commissione in data 25 maggio 2011.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.

Nulla per quanto concerne le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16/06/2011

